

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 318

36° anno

20 dicembre 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3447/93 del Consiglio, del 28 settembre 1993, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima 1
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima 2
- Protocollo I — Possibilità di pesca e contributo finanziario stabilito dall'accordo tra l'Argentina e la Comunità sulle relazioni in materia di pesca marittima 16
- ★ Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 18

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/93 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1993

relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il 30 novembre 1992, in seguito ad appositi negoziati, la Comunità e la Repubblica argentina hanno siglato un accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima, il quale offre ai pescatori della Comunità nuove possibilità di pesca e prevede una contropartita, da parte della Comunità, segnatamente una concessione tariffaria;

considerando che, nell'interesse della Comunità, detto accordo deve essere approvato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 settembre 1993.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per il periodo stabilito dall'accordo l'ammontare complessivo del finanziamento, da parte della Comunità, delle azioni e dei progetti previsti dall'accordo è limitato a 162,5 milioni di ECU.

L'importo si iscrive nel quadro delle prospettive finanziarie della Comunità in vigore. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽³⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COËME

⁽¹⁾ GU n. C 64 del 6. 3. 1993, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 194 del 19. 7. 1993.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

**tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca
marittima**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «la Comunità», e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

in seguito denominata «Argentina»,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le strette relazioni esistenti tra la Comunità e l'Argentina, in particolare quelle stabilite dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità e l'Argentina firmato il 2 aprile 1990;

RICORDANDO che la Comunità e l'Argentina sono firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DECISE a collaborare, nel comune interesse, alla conservazione e alla gestione razionale delle risorse biologiche marine;

DESIDEROSE di definire le modalità e le condizioni per l'esercizio dell'attività di pesca e la cooperazione tra le parti in questo settore;

CONVINTE che tale cooperazione contribuirà a rafforzare i loro interessi reciproci e i loro obiettivi economici e sociali;

CONSIDERANDO che l'Argentina, in linea con la sua evoluzione politica, desidera stabilizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dall'Argentina per ristrutturare la propria economia attraverso la liberalizzazione e l'apertura della stessa, nonché per mezzo della stabilità monetaria;

DECISE ad avviare una più stretta cooperazione economica nel settore della pesca marittima, promuovendo l'insediamento di imprese e la costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese (joint venture);

CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca offre un accesso stabile a nuove possibilità di pesca, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di rinnovamento e di riconversione della flotta argentina, nonché di ristrutturazione del naviglio comunitario, e favorisce l'utilizzazione razionale delle risorse a lungo termine;

CONVINTE che tale cooperazione deve essere realizzata in modo progressivo e prammatico, volgendo particolare attenzione alla ricerca scientifica e all'adozione di misure specifiche nel settore della pesca marittima,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le modalità della cooperazione tra l'Argentina e la Comunità in materia di conservazione, utilizzazione e trasformazione delle risorse alieutiche.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) *autorità argentina competente*, il segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca della Repubblica argentina;
- b) *associazione temporanea di imprese*, il rapporto contrattuale, di durata limitata, tra armatori di uno o più Stati membri della Comunità e armatori argentini, finalizzato allo sfruttamento e all'utilizzazione in comune delle risorse alieutiche argentine mediante l'intervento di uno o più pescherecci comunitari, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità;
- c) *peschereccio comunitario*, una nave da pesca battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità;
- d) *armatore comunitario*, un armatore di uno degli Stati membri della Comunità;
- e) *società mista*, una società di diritto privato costituita da uno o più armatori comunitari e da una o più persone fisiche o giuridiche argentine, vincolate da un contratto di società mista, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse alieutiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità;
- f) *società con capitale europeo e sede in Argentina*, una società di diritto privato costituita in Argentina con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, il cui fine sociale consiste nello sfruttamento e nell'eventuale trasformazione delle risorse alieutiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

Articolo 3

Le parti collaborano al fine di promuovere la conservazione e l'utilizzazione razionale degli stock ittici su basi durature, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

A questo fine, le parti:

- cercano congiuntamente i mezzi più appropriati per favorire la salvaguardia e la conservazione delle risorse biologiche marine, nel rispetto dei principi e delle norme pertinenti di diritto internazionale;

- scambiano le informazioni di cui dispongono sulla situazione degli stock;
- elaborano programmi congiunti di ricerca scientifica.

Articolo 4

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano allo scopo di coordinare e integrare in modo duraturo le varie attività previste dal presente accordo.
2. In tale contesto, le parti promuovono e agevolano in particolare gli scambi di informazioni concernenti le tecniche e le attrezzature di pesca, i metodi di conservazione e di trasformazione industriale del pescato e lo sviluppo dell'acquacoltura.
3. Le parti si adoperano inoltre, mediante opportune attività, per creare le condizioni propizie allo sviluppo di relazioni tecnologiche, commerciali ed economiche tra imprese di ambo le parti.
4. La Comunità versa al governo argentino, in conformità del protocollo I, contributi finanziari destinati in via prioritaria a:
 - l'elaborazione di programmi di ricerca nel settore della pesca, aventi come finalità il miglioramento della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine;
 - la realizzazione di progetti di costruzione, miglioramento e ampliamento di porti di pesca;
 - l'elaborazione di programmi e la realizzazione di investimenti nel settore dell'acquacoltura;
 - il potenziamento dei mezzi e dell'infrastruttura di formazione marittima in Argentina;
 - la messa a punto e l'esecuzione di programmi, attività e studi a carattere specifico;
 - l'assegnazione di mezzi e la prestazione di assistenza tecnica per l'intensificazione del controllo delle attività di pesca nella zona di applicazione del presente accordo;
 - l'introduzione di nuove tecniche alieutiche atte a favorire lo sfruttamento razionale delle specie;
 - la formazione professionale e la qualificazione tecnica in tutti i rami dell'attività e dell'industria alieutica mediante borse di studio e di formazione pratica, tirocini e interscambio di personale;
 - l'organizzazione di studi, seminari e convegni relativi al settore della pesca;

- l'identificazione, la valutazione e la presentazione di nuovi progetti;
- la gestione istituzionale del presente accordo;
- la promozione della salvaguardia e della conservazione delle risorse biologiche marine.

Articolo 5

1. Le parti creano le condizioni propizie all'insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione in comune delle risorse alieutiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.

2. L'Argentina autorizza i soggetti di cui al paragrafo 1 ad accedere alle possibilità di pesca specificate nel protocollo I, conformemente alle disposizioni degli allegati da I a IV.

3. La Comunità, nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, favorisce la cessione di pescherecci comunitari ad imprese costituite o da costituirsi in Argentina. A questo scopo, l'Argentina, nel quadro della sua politica di rinnovamento tecnologico del settore della pesca, provvede al trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca e rilascia le nuove autorizzazioni concesse in virtù del presente accordo.

Articolo 6

Le parti selezionano i progetti delle associazioni temporanee, delle società con capitale europeo e in sede in Argentina e delle società miste di cui all'articolo 5, che sono autorizzate a catturare le quantità indicate nel protocollo I. Detti progetti vengono selezionati secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato III.

Articolo 7

1. Al fine di promuovere la creazione di imprese ai sensi dell'articolo 5, i progetti selezionati dalle parti conformemente all'articolo 6 fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del protocollo I.

2. La Comunità concede un contributo finanziario a favore delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4, in conformità con le disposizioni del protocollo I.

Articolo 8

1. L'esercizio delle attività di pesca previste dal presente accordo è subordinato al rilascio di un'autorizzazione di pesca da parte della competente autorità argentina.

2. Il rilascio e la cessione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pesca sono soggetti alle modalità e condizioni stabilite negli allegati da I a IV.

Articolo 9

1. Qualora, in seguito all'evoluzione degli stock ittici, l'autorità argentina competente decida di adottare nuove misure di conservazione che influiscano sulle attività dei pescherecci operanti in virtù del presente accordo, le parti avviano consultazioni al fine di adattare gli allegati e il protocollo I e mantenere l'assetto globale del presente accordo.

2. Qualsiasi misura di conservazione adottata dalla competente autorità argentina si applica senza discriminazioni a tutti i pescherecci e deve basarsi su informazioni e criteri scientifici obiettivi.

Articolo 10

È costituita una commissione paritetica incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Essa ha il compito, in particolare, di:

- controllare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione dell'accordo;
- fungere da sede arbitrale per la composizione amichevole di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo;
- coordinare le questioni di comune interesse in materia di pesca;
- esaminare i programmi e le attività di cui agli articoli 3 e 4;
- valutare, secondo i criteri esposti nell'allegato III, i progetti proposti dalle parti per la costituzione di società miste e associazioni temporanee di imprese di cui all'articolo 7;
- raccomandare i progetti che possono beneficiare delle disposizioni del protocollo I;
- studiare il modo di promuovere imprese industriali in compartecipazione;
- controllare la gestione dei progetti e l'utilizzazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 7, destinati alla loro promozione;
- verificare le attività dei pescherecci comunitari appartenenti alle associazioni temporanee di imprese prima dello scioglimento di queste ultime.

La commissione si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Argentina e nella Comunità. Essa può tenere riunioni straordinarie su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni del presente accordo condiziona o pregiudica in alcun modo la posizione di ciascuna delle parti in merito a qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 12

1. Il presente accordo ha una durata di validità di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore e si rinnova tacitamente per periodi successivi di due anni, salvo denuncia notificata per iscritto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o della scadenza di ogni proroga.

2. Le parti si consultano in caso di denuncia unilaterale del presente accordo.

3. Prima della scadenza del periodo di validità dell'accordo, le parti avviano negoziati per concordare, se del caso, le modifiche da apportare agli allegati e/o al protocollo I per il periodo successivo.

Articolo 13

Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII e il protocollo I costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

*ALLEGATO I***CONDIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ MISTE E ALL'INSEDIAMENTO DI IMPRESE EUROPEE CON CAPITALE EUROPEO E SEDE IN ARGENTINA NONCHÉ AL LORO ACCESSO ALLE RISORSE****A. PROGETTI SELEZIONATI**

Al termine della procedura di selezione dei progetti di cui all'allegato III del presente accordo, la Comunità trasmette all'autorità argentina competente un elenco dei pescherecci comunitari selezionati conformemente al disposto dell'articolo 6 dell'accordo per l'esercizio delle attività di pesca previste.

B. IMMATRICOLAZIONE

L'autorità argentina competente autorizza l'immatricolazione dei pescherecci di cui al precedente punto A nel registro navale nazionale.

C. POSSIBILITÀ DI PESCA

1. I pescherecci iscritti nel registro navale nazionale accedono all'utilizzazione delle risorse non eccedenti ed eccedenti entro i limiti fissati nel protocollo I.
2. L'utilizzazione delle risorse non eccedenti ha luogo mediante la sostituzione di pescherecci battenti bandiera argentina con pescherecci di origine comunitaria, senza aumento dello sforzo di pesca.
3. La competente autorità argentina autorizza il trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca in conformità con i criteri tecnici di equivalenza da essa stabiliti.
4. Lo sfruttamento delle risorse è soggetto ai limiti e alle condizioni previste dall'autorizzazione di pesca accordata al peschereccio argentino disarmato, relativamente alle specie contemplate dalla medesima, eccetto la specie «pleoticus mulleri» (gambero), la quale non può essere catturata né dal titolare del peschereccio disarmato, né da terzi. È vietata la cessione di autorizzazioni di pesca relative a specie destinate alla fabbricazione di surimi.

D. AUTORIZZAZIONI

1. Conformemente agli articoli 5 e 8 dell'accordo, la competente autorità argentina concede alle società contemplate nel presente allegato il trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca, tranne quelle rilasciate a pescherecci argentini rimasti inattivi, per qualsiasi motivo, per più di un anno intero, o a pescherecci appartenenti ad imprese in fallimento. Essa rilascia inoltre le nuove autorizzazioni di pesca necessarie per l'utilizzazione delle possibilità di pesca previste nel protocollo I.
2. La durata di validità delle autorizzazioni di pesca per le specie non eccedenti è la stessa dell'autorizzazione originaria che viene ceduta. La durata di validità delle nuove autorizzazioni rilasciate per le specie eccedenti viene fissata dalla competente autorità argentina in via generale e non discriminatoria.
3. L'autorizzazione di pesca è intestata ad un'impresa per un determinato peschereccio.
4. Le condizioni relative alla domanda e al rilascio delle autorizzazioni sono stabilite nell'allegato IV.
5. Le condizioni per la domanda e le modalità di pagamento del contributo comunitario sono stabilite nel protocollo I.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN ARGENTINA E AL LORO ACCESSO ALLE RISORSE

I. Disposizioni comuni concernenti le associazioni temporanee di imprese

A. PROGETTI SELEZIONATI

Al termine della procedura di selezione dei progetti di cui all'allegato III del presente accordo, la Comunità trasmette all'autorità argentina competente un elenco dei pescherecci comunitari selezionati conformemente al disposto dell'articolo 6 dell'accordo per essere assegnati ad un'associazione temporanea di imprese ai fini dell'esercizio delle attività di pesca previste.

B. IMMATRICOLAZIONE

Il governo argentino provvede ad istituire un apposito registro navale nel quale devono essere iscritti tutti i pescherecci comunitari che abbiano ottenuto un'autorizzazione di pesca in conformità con le disposizioni del presente allegato.

Un peschereccio comunitario immatricolato nel suddetto registro può essere sostituito da un altro, della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti.

C. POSSIBILITÀ DI PESCA

I pescherecci appartenenti alle associazioni temporanee di imprese e iscritti nel registro di cui al punto B possono accedere all'utilizzazione delle risorse non eccedenti ed eccedenti entro i limiti fissati nel protocollo I.

D. AUTORIZZAZIONI

1. Conformemente agli articoli 5 e 8 dell'accordo, la competente autorità argentina autorizza le imprese costituite e da costituirsi secondo l'ordinamento argentino a trasferire ai pescherecci comunitari che operano nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese di cui al presente allegato le autorizzazioni di pesca corrispondenti alle possibilità fissate nel protocollo I, tranne quelle rilasciate a pescherecci argentini rimasti inattivi, per qualsiasi motivo, per più di un anno intero, o a pescherecci appartenenti ad imprese in fallimento. Essa rilascia inoltre le nuove autorizzazioni di pesca necessarie per l'utilizzazione delle possibilità di pesca previste nel protocollo I.
2. Le autorizzazioni di pesca vengono concesse per un periodo uguale alla durata delle associazioni temporanee di imprese.
3. Le autorizzazioni di pesca concesse ai pescherecci comunitari che operano nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese determinano i massimali di cattura per specie e le zone in cui è autorizzata la pesca.
4. Lo sfruttamento delle risorse non eccedenti è soggetto ai limiti previsti dall'autorizzazione di pesca accordata al peschereccio argentino disarmato, relativamente alle specie contemplate dalla medesima, eccetto la specie «pleoticus mulleri» (gambero), la quale non può essere catturata né dal titolare del peschereccio disarmato, né da terzi. È vietata la cessione di autorizzazioni di pesca relative a specie destinate alla fabbricazione di surimi.
5. Le condizioni relative alla domanda e al rilascio delle autorizzazioni sono stabilite nell'allegato IV.

E. DIRITTO DI ABILITAZIONE E DI ESTRAZIONE

I pescherecci che operano in virtù del presente accordo devono rispettare le norme e regolamentazioni in materia di diritto di abilitazione e di estrazione, adottate dalla competente autorità argentina in via generale e non discriminatoria tra i pescherecci battenti bandiera argentina e quelli della Comunità.

F. DICHIARAZIONE DI CATTURA

Tutti i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente accordo comunicano alla competente autorità argentina una dichiarazione delle catture compilata secondo il modello riportato nell'allegato VII nel termine di 48 ore a decorrere dalla fine di ogni bordata.

In caso di inadempimento dell'obbligo suddetto, l'autorità competente può sospendere l'autorizzazione di pesca concessa al peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità prescritte.

I pescherecci comunitari trasmettono copia della dichiarazione di cattura alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Buenos Aires.

G. DURATA DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Le associazioni temporanee di imprese hanno una durata massima di tre (3) anni e non possono comunque perdurare oltre la data di scadenza del presente accordo. Sei (6) mesi prima dello scioglimento dell'associazione, la commissione paritetica esamina la possibilità di prorogare detto termine per il periodo richiesto.

H. EQUIPAGGIO

1. L'equipaggio dei pescherecci comunitari facenti parte di associazioni temporanee di imprese deve essere composto per almeno il 30 % di cittadini argentini, i quali devono possedere le cognizioni necessarie all'esercizio delle loro mansioni.
2. I contratti di lavoro dei membri dell'equipaggio sono stipulati in Argentina tra i rappresentanti degli armatori e gli interessati. Essi devono contenere, tra l'altro, clausole relative al regime di sicurezza sociale e alle assicurazioni sulla vita e contro i rischi di infortunio, conformemente alla legislazione argentina.

I. OSSERVATORI SCIENTIFICI

Su istanza dell'autorità argentina competente, i pescherecci comunitari che operano nel quadro dell'accordo autorizzano l'imbarco di osservatori scientifici da questa designati e l'esecuzione del loro mandato.

L'osservatore scientifico gode di tutte le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave.

La retribuzione e gli oneri sociali degli osservatori sono a carico delle autorità argentine.

Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore.

J. ISPEZIONE E CONTROLLO

Su istanza dell'autorità argentina competente, i pescherecci comunitari che operano nel quadro dell'accordo autorizzano l'imbarco di funzionari argentini da questa designati per svolgere compiti di ispezione e controllo delle attività di pesca e agevolano l'esecuzione del loro mandato.

La permanenza a bordo di detti funzionari non deve superare il tempo necessario all'espletamento del loro incarico.

K. ZONE E ATTREZZI DI PESCA

È autorizzata la pesca delle seguenti specie, praticata nelle zone e con gli attrezzi di seguito indicati, ad eccezione delle acque territoriali e della zona comune di pesca — compresa la fascia costiera — tra l'Argentina e l'Uruguay, definita dal trattato di Rio de la Plata.

1. Zone di pesca

Nasello argentino:

- a) a nord del 47° parallelo sud.
- b) a sud del 47° parallelo sud e ad ovest del 65° meridiano ovest, fino alla sua intersezione con il limite esterno delle acque territoriali presso la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Nasello di Patagonia, baccalà australe e granatiere:

A sud del 47° parallelo sud e ad ovest del 65° meridiano ovest, fino alla sua intersezione con il limite esterno delle acque territoriali presso la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Calamaro Illex:

A nord del 45° parallelo sud.

2. Attrezzi di pesca

La cattura del calamaro può essere praticata soltanto mediante ami da calamaro.

II. Disposizioni specifiche per le associazioni temporanee di imprese dedite allo sfruttamento di specie caratterizzate da eccedenze strutturali

Le associazioni temporanee possono catturare al massimo un terzo ($\frac{1}{3}$) del quantitativo totale massimo fissato nel protocollo I per le specie che presentano un'eccedenza strutturale.

A. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

I pescherecci comunitari devono cominciare a esercitare l'attività entro i sei (6) mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario, l'autorizzazione è automaticamente revocata, senza notifica né ulteriori formalità.

L'autorità argentina competente può tuttavia prorogare di tre (3) mesi, una tantum, il termine di inizio dell'attività.

B. CONDIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorità argentina competente definisce i requisiti formali a cui deve rispondere la domanda di autorizzazione, il cui modello è riportato nell'allegato IV.

III. Disposizioni specifiche per le associazioni temporanee di imprese dedite alla cattura di specie non eccedenti in sostituzione di pescherecci battenti bandiera argentina

A. Le associazioni temporanee possono catturare al massimo un terzo ($\frac{1}{3}$) del quantitativo totale massimo fissato nel protocollo I per il nasello argentino.

B. Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punto C, paragrafi 2, 3 e 4 e punto D.

*ALLEGATO III***MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI**

1. Le parti scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di società miste, di società con capitale europeo e sede in Argentina e di associazioni temporanee di imprese, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo, i quali siano suscettibili di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.
 2. I progetti vengono presentati alla Commissione delle Comunità europee tramite le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.
 3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti che possono beneficiare del contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;
 - b) specie e zone di cattura;
 - c) modernità dei pescherecci;
 - d) costo totale dell'investimento;
 - e) investimenti a terra;
 - f) esperienza dell'armatore comunitario e, se del caso, dell'armatore argentino nel settore della pesca.
 4. La commissione paritetica raccomanda alle parti i progetti selezionati sulla base dei criteri di cui al punto 3.
 5. In seguito all'approvazione dei progetti da parte della competente autorità argentina e della Comunità, quest'ultima comunica alla competente autorità argentina l'elenco dei progetti selezionati ai fini del trasferimento e del rilascio delle autorizzazioni di pesca necessarie, nonché della loro ulteriore trascrizione nel registro di pertinenza.
-

ALLEGATO IV

CONDIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA E AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1. Gli armatori argentini che abbiano costituito società miste, società con capitale europeo e sede in Argentina o associazioni temporanee di imprese insieme ad armatori della Comunità, conformemente alle disposizioni del presente accordo, presentano alla competente autorità argentina, previo espletamento delle formalità di cui all'allegato III, paragrafo 5, una domanda per ottenere l'autorizzazione di pesca corrispondente.
2. Per le società miste e le società con capitale europeo e con sede in Argentina, l'autorizzazione è rilasciata a nome della società o dell'impresa, relativamente ai pescherecci i cui progetti sono stati approvati dalle parti.
3. Per le associazioni temporanee di imprese, l'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa argentina che ha costituito l'associazione temporanea, relativamente al o ai pescherecci comunitari i cui progetti sono stati approvati dalle parti e menzionati nel contratto di associazione temporanea.
4. Le domande devono essere compilate sugli appositi formulari forniti dalla competente autorità argentina, secondo il modello accluso.
5. L'autorizzazione di pesca viene rilasciata entro trenta (30) giorni feriali a decorrere dalla data di inoltro della domanda.
6. Il peschereccio comunitario deve cominciare l'attività di pesca entro i sei (6) mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario, l'autorizzazione è automaticamente revocata, senza notifica né ulteriori formalità.
L'autorità argentina competente può tuttavia prorogare di tre (3) mesi, una tantum, il termine di inizio dell'attività.
7. Qualora l'autorità argentina competente decida di revocare un'autorizzazione di pesca, essa ne informa la Commissione delle Comunità europee entro i quindici (15) giorni feriali successivi a tale decisione.

Nota acclusa all'allegato IV, punto 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER I PESCHERECCI CONTEMPLATI DALL' ACCORDO DI PESCA TRA L'ARGENTINA E LA COMUNITÀ

Al Direttore nazionale
della pesca e dell'acquacoltura

Mi prego rivolgermi a Lei nella mia qualità di
della ditta
certificata da
al fine di chiederLe il rilascio della pertinente autorizzazione di pesca per il peschereccio
n. di matricola
le cui caratteristiche principali sono:

lunghezza	potenza motore
larghezza	capacità stiva
altezza	tsl

L'attribuzione del suddetto peschereccio è stata raccomandata dalla commissione paritetica in data con pratica n. e approvata dall'autorità argentina competente in data con risoluzione n.

Il progetto in parola è stato approvato dalla Comunità in data e la relativa comunicazione è stata trasmessa all'autorità argentina competente in data

Di conseguenza, si chiede il rilascio dell'autorizzazione di pesca a favore del suddetto peschereccio, alle condizioni previste dalla decisione di approvazione del progetto.

*ALLEGATO V***Scambio di note***Nota n. 1*

Eccellenza,

Le saremmo grati se potesse confermarci l'accordo della Comunità su quanto segue:

Con riguardo all'accordo di pesca firmato in data odierna tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica argentina e in particolare al protocollo I accluso al medesimo, il quale stabilisce le modalità della cooperazione tra le parti nel settore della pesca, mi pregio confermare che il governo dell'Argentina accorda le possibilità di pesca enunciate nel protocollo I accluso all'accordo summenzionato.

Il mantenimento di tali possibilità di pesca è subordinato all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi da essa contratti in materia di cooperazione commerciale, esposti in prosieguo.

In caso di difficoltà dell'una o dell'altra parte in sede di applicazione dell'accordo, si avviano al più presto consultazioni intese ad appianare tali difficoltà.

Mi pregio inoltre confermare che la Comunità concede riduzioni tariffarie all'importazione dei prodotti della pesca elencati nella scheda acclusa alla presente nota, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno durante il periodo di validità dell'accordo.

Il mantenimento di dette riduzioni tariffarie è subordinato all'adempimento, da parte dell'Argentina, degli obblighi da essa contratti in ordine all'assegnazione di quote di pesca, di cui trattasi nei paragrafi precedenti.

La Comunità favorisce nel modo più opportuno gli scambi periodici di informazioni sulla cooperazione commerciale, onde garantirne lo svolgimento ottimale e creare le condizioni propizie ad un'armoniosa applicazione del presente accordo.

In caso di gravi perturbazioni sul mercato comunitario conseguenti alle riduzioni tariffarie applicate ai prodotti elencati nella scheda acclusa alla presente nota, le parti avviano al più presto possibile consultazioni in merito.

Il presente scambio di lettere non inficia i diritti e gli obblighi spettanti all'Argentina e alla Comunità in forza dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica argentina*

Nota n. 2

Eccellenza,

Mi pregio confermare l'accordo della Comunità su quanto segue:

«Con riguardo all'accordo di pesca firmato in data odierna tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica argentina e in particolare al protocollo I accluso al medesimo, il quale stabilisce le modalità della cooperazione tra le parti nel settore della pesca, mi pregio confermare che il governo dell'Argentina accorda le possibilità di pesca enunciate nel protocollo I accluso all'accordo summenzionato.

Il mantenimento di tali possibilità di pesca è subordinato all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi da essa contratti in materia di cooperazione commerciale, esposti in prosieguo.

In caso di difficoltà dell'una o dell'altra parte in sede di applicazione dell'accordo, si avviano al più presto consultazioni intese ad appianare tali difficoltà.

Mi pregio inoltre confermare che la Comunità concede riduzioni tariffarie all'importazione dei prodotti della pesca elencati nella scheda acclusa alla presente nota, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno durante il periodo di validità dell'accordo.

Il mantenimento di dette riduzioni tariffarie è subordinato all'adempimento, da parte dell'Argentina, degli obblighi da essa contratti in ordine all'assegnazione di quote di pesca, di cui trattasi nei paragrafi precedenti.

La Comunità favorisce nel modo più opportuno gli scambi periodici di informazioni sulla cooperazione commerciale, onde garantirne lo svolgimento ottimale e creare le condizioni propizie ad un'armoniosa applicazione del presente accordo.

In caso di gravi perturbazioni sul mercato comunitario conseguenti alle riduzioni tariffarie applicate ai prodotti elencati nella scheda acclusa alla presente nota, le parti avviano al più presto possibile consultazioni in merito.

Il presente scambio di lettere non inficia i diritti e gli obblighi spettanti all'Argentina e alla Comunità in forza dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.»

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Scheda corrispondente all'allegato V

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
ex 0302 69 97	Pagro della specie <i>Sparus pagrus</i> , fresco o refrigerato, esclusi i filetti e altre parti di pesci di cui alla voce 0304	5 %
ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Nasello della specie <i>Merluccius hubbsi</i> congelato, esclusi i filetti e il macinato	5 %
ex 0303 79 97	Baccalà australe (<i>Salilota australis</i>), nasello di Patagonia (<i>Macruronus magellanicus</i>), merluzzo giallo della specie <i>Genypterus blacodes</i> e pagro della specie <i>Sparus pagrus</i> , congelato, esclusi i filetti e altre parti di pesci di cui alla voce 0304	5 %
ex 0304 20 57	Filetti congelati di nasello della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	5 % (*)
ex 0304 20 97	Filetti congelati delle specie nasello di Patagonia (<i>Macruronus magellanicus</i>) e baccalà australe (<i>Salilota australis</i>)	5 %
ex 0305 63 00	Acciughe della specie <i>Engraulis anchoita</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati né affumicati	5 %
ex 1604 19 91	Filetti di nasello della specie <i>Merluccius hubbsi</i> , crudi, semplicemente infarinati o impanati, oppure precotti in olio, congelati	10 %

(*) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento.

ALLEGATO VI

SCHEDA N. 1

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità a favore delle società miste e delle imprese insediate in Argentina ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo I

Categoria del peschereccio (tonnellate di stazza lorda)	Età del peschereccio	Importo per peschereccio
meno di 100 tsl	inferiore o uguale a 10 anni	7 200 ECU/tsl + 90 000
	superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 20 anni	4 800 ECU/tsl + 60 000
	superiore a 20 anni	3 600 ECU/tsl + 45 000
superiore o uguale a 100 tsl e inferiore a 400 tsl	inferiore o uguale a 10 anni	3 600 ECU/tsl + 450 000
	superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 20 anni	2 400 ECU/tsl + 300 000
	superiore a 20 anni	1 800 ECU/tsl + 225 000
superiore o uguale a 400 tsl e inferiore a 3 500 tsl	inferiore o uguale a 10 anni	1 800 ECU/tsl + 1 170 000
	superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 20 anni	1 200 ECU/tsl + 780 000
	superiore a 20 anni	900 ECU/tsl + 585 000
superiore o uguale a 3 500 tsl	inferiore o uguale a 10 anni	1 440 ECU/tsl + 2 430 000
	superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 20 anni	960 ECU/tsl + 1 620 000
	superiore a 20 anni	720 ECU/tsl + 1 215 000

SCHEDA N. 2

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità a favore delle associazioni temporanee di imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo I

Stazza del peschereccio (tonnellate di stazza lorda)	Importo del premio di cooperazione per peschereccio (ECU/giorno)
meno di 25 tsl	89
da 25 a meno di 50 tsl	179
da 50 a meno di 70 tsl	250
da 70 a meno di 100 tsl	394
da 100 a meno di 200 tsl	715
da 200 a meno di 300 tsl	1 180
da 300 a meno di 500 tsl	1 573
da 500 a meno di 1 000 tsl	2 002
da 1 000 a meno di 1 500 tsl	2 646
da 1 500 a meno di 2 000 tsl	3 217
da 2 000 a meno di 2 500 tsl	3 575
da 2 500 a meno di 3 000 tsl	4 076
3 000 tsl e oltre	4 676

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DI PESCA ALTURIERA

Peschereccio per pesce fresco

Peschereccio congelatore

Nave fattoria

Viaggio annuale n.

Nome dell'imbarcazione Matricola.....

Società di pesca Equipaggio.....

Porto di partenza
Giorno Mese Anno Ora Minuti

Porto di sbarco.....

Combustibile (in litri) Miglia percorse

Attrezzatura di pesca utilizzata

Rete da circuizione	01		Rete pelagica	06	
Rete da traino	02		Draga	07	
Lampara	03		Nassa	08	
Rete da imbrocco	04		Lenza	09	
Lenza di fondo	05		Fiocina	10	
Altri (specificare)					

Rettangolo di pesca					
Numero di retate					
Tempo di pesca (ore)					
Tipo di fondo					
Profondità (in braccia)					
Condizioni meteorologiche					
Specie	Catture in kg per rettangolo				Catture totali
Osservazioni					

Dichiaro che, per quanto mi concerne, le informazioni sopra riportate sono veritiere.

Firma del capitano

PROTOCOLLO I

Possibilità di pesca e contributo finanziario stabilito dall'accordo tra l'Argentina e la Comunità sulle relazioni in materia di pesca marittima

Articolo 1

1. In conformità con l'articolo 5 dell'accordo e durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, i massimali di cattura annui sono fissati come segue:

A) Specie non eccedenti:

Nasello argentino (*Merluccius hubbsi*): 120 000 t.

B) Specie eccedenti:

i) Nasello di Patagonia (*Macrurus magellanicus*): 50 000 t.

ii) Calamaro *Illex* (*Illex argentinus*): 30 000 t.

iii) Baccalà australe (*Salilota australis*) e/o granatiere (*Macrurus whitsoni*): 50 000 t complessive.

2. Le catture accessorie sono comprese nei massimali sopra indicati e non possono superare il 10 % delle catture effettuate per campagna di pesca.

Articolo 2

Nei limiti delle quantità fissate all'articolo 1, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese possono catturare annualmente i seguenti quantitativi massimi:

A) Specie non eccedenti:

Nasello argentino (*Merluccius hubbsi*): 40 000 t.

B) Specie eccedenti:

i) Nasello di Patagonia (*Macrurus magellanicus*): 17 000 t.

ii) Calamaro *Illex* (*Illex argentinus*): 10 000 t.

iii) Baccalà australe (*Salilota australis*) e/o granatiere (*Macrurus whitsoni*): 17 000 t complessive.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo, la Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese, nonché all'insediamento di società con capitale europeo e sede in Argentina, selezionate a norma dell'articolo 6 dell'accordo.

Detto contributo finanziario, definito nelle schede di cui all'allegato VI, è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla società mista, alla società con capitale europeo e sede in Argentina o all'associazione temporanea di imprese e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.

2. Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la Comunità concede alla società mista stabilita in Argentina un contributo pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. Detto contributo, in conto capitale di esercizio, viene erogato dalla Comunità all'autorità argentina competente, la quale stabilisce le condizioni per la sua fruizione e gestione.

L'Argentina informa la commissione paritetica in merito all'utilizzazione di questi fondi.

3. La Comunità concede alla società argentina facente parte di un'associazione temporanea di imprese un contributo finanziario pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario.

4. Le condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.

Nel caso di associazioni temporanee, l'aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è versato in rate semestrali. La domanda di pagamento di ciascuna rata deve essere conforme alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria e deve essere corredata di una relazione sull'attività dell'associazione temporanea durante il semestre considerato.

5. Una volta espletate tutte le formalità prescritte, il pagamento degli aiuti ha luogo al più presto possibile.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo, concesso a titolo di cooperazione scientifica e tecnica, ammonta a 28 milioni di ECU per l'intera durata di validità dell'accordo.

2. La commissione paritetica costituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo è tenuta informata dei programmi e delle attività svolte grazie al suddetto contributo.

L'Argentina si impegna a utilizzare gli importi disponibili per i fini previsti dall'accordo. Viene trasmessa alla Commissione delle Comunità europee una relazione sull'esito dei programmi e delle attività svolte.

3. Il contributo finanziario globale per il periodo considerato viene erogato dalla Comunità in rate annuali. L'importo di ciascuna rata annuale è determinato dal go-

verno argentino, il quale informa la Comunità in merito all'utilizzazione dei fondi.

Articolo 5

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e il contributo di cui all'articolo 4 del presente protocollo sono versati su un conto appositamente riconosciuto dalla competente autorità argentina e contabilizzato fuori bilancio.

REGOLAMENTO (CE) N. 3448/93 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1993

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il trattato, agli articoli da 38 a 47, prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato;

considerando che taluni prodotti agricoli entrano nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato II del trattato;

considerando che è necessario prevedere misure connesse alla politica agricola comune e alla politica commerciale comune, al fine di prendere in considerazione, da un lato, l'incidenza degli scambi di tali merci sugli scopi dell'articolo 39 del trattato e, dall'altro, di prendere in considerazione in quale modo le misure emanate in forza dell'articolo 43 del trattato incidono sugli aspetti economici connessi a tali merci, viste le differenze tra i costi di approvvigionamento di prodotti agricoli nella Comunità e all'esterno della stessa nonché le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli;

considerando che secondo il trattato le politiche agricole e commerciali sono politiche comunitarie; che per realizzare gli scopi del trattato è necessario assoggettare in tutta la Comunità talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ad una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla

trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾, prevede la riscossione, all'importazione di talune merci, di un'imposta che si compone di un elemento fisso destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, e di un elemento mobile destinato a compensare la differenza eventuale tra i prezzi dei prodotti agricoli nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale;

considerando che il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3033/80 deve essere mantenuto nella sua concezione d'insieme apportandovi alcuni ampliamenti ed adeguamenti; che in particolare è opportuno stabilire, da una parte per quanto riguarda talune merci attualmente sottoposte a tale regime, l'elenco dei prodotti agricoli per i quali può essere applicata una compensazione delle differenze di prezzo tra il mercato mondiale ed il mercato della Comunità all'importazione e, dall'altro, identificare, tra i suddetti prodotti agricoli, quali sono i prodotti di base per i quali tali differenze vengono effettivamente constatate, in quanto le quantità degli altri prodotti agricoli, dei prodotti a loro assimilati o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione sono convertiti in quantità equivalenti di prodotti di base;

considerando che le regole applicabili agli scambi di queste merci richiedono alcuni adattamenti per tener conto dell'evoluzione degli accordi della Comunità e della politica agricola comune;

considerando che alcune merci dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80; che anch'esse sono ottenute utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune; che pertanto l'imposta loro applicabile all'importazione deve altresì compensare, da un lato, la differenza tra i prezzi rilevati sul mercato mondiale e quelli del mercato comunitario per i prodotti agricoli utilizzati e garantire, dall'altro, la protezione dell'industria che trasforma tali prodotti agricoli; che conviene quindi coordinare le regole relative a tutte le merci ottenute in proporzione significativa da prodotti agricoli;

considerando che nell'ambito di accordi la Comunità prevede di mantenere un'imposta che si limita a compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati; che è pertanto necessario stabilire, per tali merci, la parte dell'imposta complessiva che corrisponde alla compensazione delle differenze rispetto ai prezzi dei prodotti agricoli considerati;

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 7. 5. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9).

considerando che la compensazione delle differenze di prezzo tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità è assicurata, per i prodotti di base considerati, da prelievi agricoli; che occorre mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo dell'imposta applicabile alle merci e l'imposta applicabile ai prodotti di base importati allo stato originario;

considerando che per non appesantire le formalità amministrative è opportuno non applicare importi di scarsa incidenza e permettere agli Stati membri di non procedere a rettifiche di importi riguardanti uno stesso atto di scambio quando il saldo degli importi in oggetto sia di scarsa entità.

considerando che conviene che l'applicazione di accordi preferenziali non appesantisca le procedure degli scambi con i paesi terzi; che a tale effetto conviene che le modalità di applicazione provvedano a che una merce dichiarata all'esportazione sotto un regime preferenziale non possa in realtà essere esportata sotto il regime generale e viceversa;

considerando che occorre prevedere un regime di restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato II del trattato, per non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali debbono approvvigionarsi nell'ambito della politica agricola comune; che queste restituzioni possono compensare solamente la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo rilevato sul mercato della Comunità e quello del mercato mondiale; che è pertanto opportuno che questo regime venga istituito nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni comuni di mercato interessate;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, nonché gli articoli omologhi di taluni altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli prevedono la concessione di tali restituzioni; che le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli omologhi degli altri regolamenti in materia; che conviene che gli importi delle restituzioni siano stabiliti secondo la stessa procedura prevista per determinare le restituzioni per prodotti agricoli esportati allo stato originario; che per contro le modalità d'applicazione di tale regime devono essere decise tenendo conto essenzialmente dei processi di fabbricazione delle merci in oggetto; che esse devono quindi essere stabilite su una base comune;

considerando che il meccanismo di protezione agricola previsto dal presente regolamento può, in circostanze eccezionali, essere insufficiente; che questo rischio si

presenta ugualmente nel caso di accordi preferenziali; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno prevedere la possibilità di una rapida adozione di tutte le misure necessarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, deve essere applicato agli scambi previsti dal presente regolamento;

considerando che la distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e merci non comprese in tale allegato è un criterio proprio della Comunità basato sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno della stessa; che la situazione prevalente in alcuni paesi terzi con cui la Comunità conclude accordi può essere sensibilmente diversa; che è quindi opportuno prevedere che, nell'ambito di tali accordi, le regole generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato possano applicarsi, *mutatis mutandis*, a taluni prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che il presente regolamento necessita di modalità d'applicazione; che è opportuno che tali modalità siano stabilite previa consultazione di un comitato di gestione in cui siano rappresentati gli Stati membri e che comprendano in particolare la fissazione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzati per la fabbricazione delle merci oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio e che figurano nella tabella 1 dell'allegato B del presente regolamento, che sostituiscono il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa i quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci di cui al paragrafo 2, terzo trattino,

a) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati, allo stato naturale o dopo trasformazione, uno o più prodotti agricoli

oppure

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 572/91 della Commissione (GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 24).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

b) che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, si considerano ottenute da prodotti agricoli

oppure

c) che sono classificate sotto lo stesso numero di codice della nomenclatura combinata (codice di 8 cifre) delle merci di cui alle lettere a) e b).

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per

— «prodotti agricoli»: i prodotti compresi nell'allegato II del trattato;

— «prodotti di base»: taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato A del presente regolamento o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, per i quali sono stabilite differenze tra i prezzi rilevati, da una parte, sul mercato della Comunità e, dall'altra, sul mercato mondiale. Queste differenze di prezzo sono considerate rappresentative delle differenze di prezzo dell'insieme dei prodotti ammissibili.

Tuttavia:

i) qualora un accordo preferenziale preveda una compensazione degli scarti di prezzo per prodotti agricoli diversi da quelli enumerati all'allegato A, in applicazione di tale accordo, possono essere adottati tra i prodotti ammissibili alcuni prodotti di base supplementari;

ii) qualora un accordo preferenziale concluso con una zona determinata preveda una modalità di compensazione particolare, lo scarto tra il prezzo rilevato sul mercato della Comunità e quello sul mercato mondiale può essere sostituito dallo scarto definito in detto accordo;

— «merci»: i prodotti, non compresi nell'allegato II del trattato ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti agricoli.

3. Il presente regolamento può anche applicarsi, per quanto riguarda gli scambi preferenziali, a taluni prodotti agricoli.

L'elenco di tali prodotti agricoli sottoposti alle norme che disciplinano gli scambi di merci è in questo caso stabilito dall'accordo in questione.

TITOLO I REGIME DI SCAMBI

CAPITOLO 1

Importazione

Articolo 2

1. Le merci di cui all'allegato B sono gravate, all'atto dell'importazione nella Comunità, da un'imposta che tiene conto:

a) delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di dette merci,

b) delle differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli che si considerano utilizzati, rilevati sul mercato della Comunità e,

— i prezzi all'atto dell'importazione dai paesi terzi, qualora il costo complessivo di queste quantità di prodotti di base sia più elevato nella Comunità,

— oppure, i prezzi dei prodotti agricoli in taluni paesi terzi, se previsto da un accordo preferenziale.

2. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B, l'imposta di cui al paragrafo 1 è costituita:

— da un dazio «ad valorem» che costituisce l'elemento fisso dell'imposta, garantendo che si tenga conto delle condizioni relative alla produzione ed alla commercializzazione di tali merci,

— da un «elemento agricolo» che garantisce la compensazione delle differenze di prezzi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

L'elemento agricolo può tener conto soltanto delle differenze di prezzo dei prodotti agricoli di cui all'allegato A, dei prodotti loro assimilati o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione.

Esso può assumere la forma di un elemento mobile stabilito ai sensi dell'articolo 3 o di un importo fisso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

3. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B, l'elemento agricolo è costituito da un dazio o da un importo specifico stabilito per unità di misura.

L'elemento agricolo può essere sostituito, qualora un accordo preferenziale lo preveda, da una delle forme di cui al paragrafo 2.

4. Salvo il disposto dell'articolo 10, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. La Commissione fissa, per ogni merce di cui alla tabella 1 dell'allegato B, un elemento mobile.

L'elemento mobile è determinato sulla base delle quantità di prodotti di base, fissate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merci considerate, e delle differenze di prezzo di cui al paragrafo 2.

L'elenco dei prodotti di base ai quali devono essere rapportati i quantitativi di prodotti agricoli dell'allegato A è stabilito conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

2. Per ogni prodotto di base, la Commissione:

— stabilisce la differenza fra

a) la media del prezzo d'entrata applicabile nel periodo di riferimento per il quale sono fissati gli elementi mobili

e

b) la media dei prezzi cif, esclusi i prezzi cif speciali, o, a seconda dei casi, dei prezzi franco frontiera, considerati per la fissazione del relativo prelievo nel periodo precedente quello della fissazione,

— oppure adotta, per quanto concerne l'isoglucosio, la media dei prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (¹), applicabili nel periodo precedente quello della fissazione.

3. Il periodo di cui al paragrafo 2 è costituito dal trimestre, ma può essere suddiviso in due periodi di uno e due mesi se il trimestre riguarda due anni civili o due campagne di commercializzazione. Esso può anche superare un trimestre nell'ambito di accordi preferenziali.

Per la rilevazione dei dati dei prezzi cif, dei prezzi franco frontiera o dei prelievi, non sono presi in considerazione i dati relativi agli ultimi venti giorni del periodo precedente quello della fissazione.

4. Qualora manchi un dato per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 per uno o più prodotti di base, la Commissione sostituisce il dato mancante con quello analogo del periodo più vicino, eventualmente rettificato in base agli scaglionamenti mensili o a qualsiasi elemento noto che incida sul raffronto fra il livello del dato in questione nel periodo in cui esso è mancante e in quello sostitutivo.

Quando un dato mancante è stato determinato, la Commissione può fissare gli elementi mobili rettificati

se, per effetto dell'applicazione del comma precedente, gli scambi subiscono o rischiano di subire gravi turbative.

Articolo 4

1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 2 non può eccedere tale importo.

Se la riscossione dell'importo massimo è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (²).

2. Qualora la riscossione dell'importo massimo implichi l'applicazione di un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio viene calcolato, per la merce in questione, prendendo in considerazione come unico prodotto agricolo o lo zucchero o la farina, secondo il caso.

La quantità di zucchero o di farina è determinata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1.

Qualora, conformemente al detto articolo, la quantità di zucchero o di farina effettivamente utilizzate non sono note, esse sono determinate secondo le modalità applicate per la determinazione dell'elemento agricolo.

3. La Commissione stabilisce per ciascun periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

a) l'importo dei dazi addizionali, calcolati secondo il paragrafo 2;

b) le differenze di prezzo applicabili ai dazi addizionali determinate secondo l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Qualora i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di base di cui all'allegato A siano sostituiti da importi fissi, gli elementi mobili applicabili alle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B sono calcolati in base a tali importi.

2. Per ciascun prodotto di base da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento agricolo del tributo, l'importo stabilito secondo l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito da quello applicabile al prodotto di base considerato.

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

3. La data a partire dalla quale gli importi fissi applicabili all'importazione dei prodotti di base sono presi in considerazione per la determinazione dell'elemento agricolo del tributo è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 6

1. Ai fini della determinazione dell'elemento agricolo nell'ambito di accordi che disciplinano gli scambi preferenziali che rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati:

- a) le quantità di prodotti agricoli utilizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, possono essere sostituite dalle quantità realmente utilizzate per la fabbricazione della merce importata, se la Comunità ha stipulato un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di dette quantità; in tal caso, possono essere fissati coefficienti di conversione tenendo conto delle rispettive definizioni di questi prodotti di base, da una parte e dall'altra, per renderle direttamente comparabili;
- b) la differenza di prezzo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 può essere sostituita da un sistema di compensazione diretta delle differenze dei prezzi agricoli tra la Comunità e la zona interessata o da una compensazione diretta nei confronti di un prezzo stabilito in comune riconosciuto per la zona interessata;
- c) qualora l'applicazione della lettera b) conduca ad esigue differenze per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere sostituito da un sistema di importi o di tassi forfettari.

2. Il periodo d'applicazione degli elementi agricoli di cui al paragrafo 1 può essere diverso da quello assunto per gli scambi non preferenziali.

3. I dazi «ad valorem» corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo qualora un accordo preferenziale lo preveda.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono adottate le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, sempreché l'accordo preferenziale in questione determini:

- i prezzi agricoli considerati nell'ambito dell'accordo,

- la periodicità di determinazione di tali elementi agricoli,
- le merci ed i prodotti agricoli eventuali che sono soggetti alle norme dell'accordo.

Se l'accordo non determina uno o più di tali elementi, questo o questi sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono decise le altre modalità d'applicazione relative ai regimi preferenziali.

Esse comprendono in particolare:

- l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione di tali regimi;
- le misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico.

Articolo 7

1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale della parte dell'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), questa è costituita dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B. Per quanto riguarda le altre merci contemplate da tale accordo, questa parte dell'imposta si ottiene detraendo dall'imposta totale l'elemento agricolo derivante dall'accordo, salvo che esso preveda un'altra determinazione di questa parte.

2. Se un accordo preferenziale prevede una riduzione dell'elemento agricolo dell'imposta, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 le modalità d'applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

- i prodotti che beneficiano di tali riduzioni,
- la quantità di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantità o valori,
- la riduzione dell'elemento agricolo per prodotto di base interessato.

Se l'accordo non determina uno o più di questi elementi, essi sono decisi dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

CAPITOLO 2

Esportazione

Articolo 8

1. All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.

Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti ad un'organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci.

2. L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:

- dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;
- della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate.

L'elenco è adottato conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo.

3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la medesima procedura usata per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.

4. Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate al/ai paese/i interessato/i dall'accordo sono determinati, in conformità dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo dell'imposta.

Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un

regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.

Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi precritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

Articolo 9

Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale rischia di turbare i mercati agricoli o i mercati delle merci interessate, le clausole di salvaguardia applicabili all'importazione dei prodotti agricoli interessati si applicano anche alle merci di cui all'allegato B.

Ai fini della valutazione di tali turbative, saranno prese in considerazione le caratteristiche delle merci effettivamente importate sotto il regime preferenziale, raffrontate alle caratteristiche delle merci tradizionalmente importate prima dell'istituzione del suddetto regime.

Articolo 11

La quantità di prodotti agricoli contemplati da regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, non soggetta a prelievi o tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai fini o in conseguenza dell'esportazione di merci, è determinata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo, e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

Articolo 12

1. Il Consiglio può modificare la tabella 1 dell'allegato B secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.
2. La tabella 2 dell'allegato B può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 16 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità.
3. La Commissione adatta gli allegati alle modificazioni della nomenclatura combinata, al fine di lasciare immutato il regime vigente prima di queste modificazioni.

Articolo 13

1. Per poter determinare l'elemento agricolo dell'imposta, un elenco dei prodotti di base, per gli scambi non preferenziali, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 16.

I prodotti di base sono selezionati in funzione della loro importanza negli scambi internazionali e del carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi per l'insieme degli altri prodotti agricoli da prendere in considerazione.

La quantità degli altri prodotti agricoli che si ritiene vengano utilizzati sono ricondotte, se del caso, a quantità equivalenti di prodotti di base, tenendo debitamente conto delle relazioni di equivalenza adottate dal Consiglio nell'ambito della politica agricola comune.

2. Le quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzati per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento o, se del caso, dei prodotti agricoli che seguono il regime di scambio stabilito dal presente regolamento, quando la composizione di tali merci o di tali prodotti non è stabilita, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.
3. Salve le assimilazioni decise dal Consiglio nell'ambito della politica agricola comune, secondo la procedura di cui all'articolo 16 alcuni prodotti agricoli possono essere assimilati a prodotti di base al fine di stabilire termini di raffronto dei prezzi.
4. Sono determinate, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le caratteristiche dei prodotti di base necessarie per stabilire i termini di raffronto dei prezzi.

Articolo 14

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli importi determinati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 sono fissati a zero. La non applicazione degli importi determinati conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2 può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese ad evitare correnti artificiali di scambi.

2. Può essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica.

Articolo 15

La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei «problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II», denominato «il comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 16

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le norme che seguono. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 17

Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 18

Secondo la procedura di cui all'articolo 16,

— possono essere modificati gli importi derivanti dall'applicazione del presente regolamento se, nel corso di un periodo trimestrale,

- un prezzo d'entrata è modificato;
- o viene istituita, modificata o soppressa una restituzione alla produzione o un aiuto applicabile in tutti gli Stati membri;
- possono essere adottati provvedimenti intesi ad adeguare le disposizioni del presente regolamento alle eventuali modifiche di carattere tecnico apportate al regime applicabile ai prodotti agricoli.

Articolo 19

I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'al-

tro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1994. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento emanato in conformità dell'articolo 13.

Articolo 22

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1994.

2. L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata ad un'ulteriore decisione del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti agricoli per i quali può essere applicata all'importazione una compensazione delle differenze di prezzo tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità (*)

Codice NC	Designazione dei prodotti agricoli
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
0405	Burro e altre materie grasse del latte
0709 90 60	Granoturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
Capitolo 10	Cereali (*)
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1703	Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

(*) Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B.

(†) Esclusi la spelta destinata alla semina — codice NC 1001 90 10 —, il granturco ibrido destinato alla semina — codici NC da 1005 10 11 a 1005 10 19 —, il riso destinato alla semina — codice NC 1006 10 10 — e il sorgo ibrido destinato alla semina — codice NC 1007 00 10.

ALLEGATO B

TABELLA 1

Merci oggetto dell'articolo 2, paragrafo 2

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli, perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var, saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

Codice NC	Designazione delle merci
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo «muesli» a base di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole
2101 10 99	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91
2101 20 90	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 2101 20 10
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31	Lievitanti di panificazione
2102 10 39	
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti
2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti da 0401 a 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte
2202 90 95	
2202 90 99	
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di materie amidacee, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

TABELLA 2

Merci oggetto dell'articolo 2, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	— Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 90	— — altre che gregge
0505 90	— altri
0509 00 90	Spugne naturali di origine animale, altre che gregge
1212 20	Alghe
1302 12	Succhi ed estratti vegetali di liquirizia
1302 13	Succhi ed estratti vegetali di luppolo
1302 14	Succhi ed estratti vegetali di piretro o di radici nelle piante da rotenone
1302 19 30 e	Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari; altri succhi ed estratti vegetali, medicinali
1302 19 91	
ex 1302 20	Pectati
1302 31	Agar-agar, anche modificato
1302 32 10	Mucillagini ed ispessenti di carrube, o di semi di carrube, anche modificati
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 60	Olio di jojoba e sue frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
ex 1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove (esclusi gli oli del codice NC 1518 00 31 e 1518 00 39)
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522 00 10	Degras
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

Codice NC	Designazione delle merci
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2001 90 60	Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove:
2008 11 10	— Burro di arachidi
2008 91 00	— Cuori di palma
ex 2101 10	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè, escluse le preparazioni del codice NC 2101 10 99
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 10	— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2101 30 11	Cicoria torrefatta
2101 30 91	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta
2102 10	Lieviti vivi:
2102 10 10	— Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
2102 10 90	— Altri, esclusi lieviti di panificazione
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti
2102 30	Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	— Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 10	— — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90	— Altre, esclusi preparazioni dette «fondute» e sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 91	— — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2201 10	Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90 10	Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

Codice NC	Designazione delle merci
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: — diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco